

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - **Deliberazione n. 680 del 9 aprile 2009 – Legge n°219 del 21/10/2005, art.6: <Schema tipo di convenzione con le associazioni e Federazioni di volontari della Campania nel campo delle donazioni del sangue - Approvazione ed Autorizzazione alla stipula>. Modifica ed integrazione alla Delibera G.R. n°2098 del 31/12/2008.**

PREMESSO

- Che la Giunta Regionale della Campania, nella seduta del 31.12.2008, ha approvato la delibera n°2098 avente ad oggetto: Legge n.219 del 21.10.2005, art.6- Schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni di volontari della Campania nel campo delle donazioni di sangue. Approvazione ed autorizzazione alla stipula.
- Che, l'art. 6 di detta delibera stabilisce: L'Associazione/ Federazione può organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta- previa autorizzazione della Regione ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.
- Le raccolte sangue, promosse dall'Associazione/Federazione fra i suoi donatori iscritti e periodici, da effettuarsi fuori dai locali del SIMT di riferimento, saranno preventivamente autorizzate e concordate con il Responsabile del detto SIMT nell'ambito del territorio di competenza. Dette raccolte potranno essere effettuate con il personale, mezzi e materiali del SIMT o dell'Associazione /Federazione sotto la responsabilità tecnica del SIMT di riferimento ed in conformità alle esigenze indicate della programmazione sanitaria regionale.
- Che in sede di Conferenza Stato – Regioni, non sono state indicate ed individuate le tariffe relative alla raccolta nel caso che il materiale venga fornito alle Associazioni/Federazioni.

RITENUTO di dover accogliere le istanze rappresentate delle Associazioni e di dover quindi, integrare la tabella dell'allegato A con le tariffe mancanti al fine di non ingenerare disservizi nella materia di cui trattasi. Considerato che il prezzo riconosciuto per il materiale comprensivo di sacche, provette, etichette ecc. è quello stabilito dalla DGR. 159 del 3/02/2004 aggiornato dall'indice ISTAT

RITENUTO, altresì, di dover integrare e modificare lo schema tipo di convenzione rimodulando gli artt. nn.10-12.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intende intendono per integralmente riportati e trascritti, di:

1) modificare gli artt.10 e 12 dello schema di convenzione approvato con DGR. n°2098 del 31.12.2008, nel modo seguente:

Art. 10

L'accertamento dell'idoneità dell'aspirante donatore, iscritto alle Associazioni /Federazione per l'ammissione alla sua prima donazione del sangue od emocomponenti, i controlli ad ogni donazione e quelli periodici previsti, sono eseguiti presso il SIMT di riferimento territoriale secondo quanto fissato dalla normativa vigente con eventuali integrazioni emanate dall'Autorità Regionale con provvedimento formale senza oneri per il donatore o l'Associazione /Federazione.

Nel caso la donazione di sangue venga effettuata presso le unità di raccolta fisse o mobili, i controlli ad ogni donazione e quelli periodici previsti possono essere eseguiti dal medico competente che risponda ai requisiti di cui al D. Lgs 261 del 20.12.2007 art. 6 comma 5 –sotto la responsabilità tecnica del responsabile del SIMT.

Art.12

I costi delle attività associative da corrispondere all'Associazione di donatori sono quelli previsti dall'Allegato A all'Accordo Stato, Regione e Province autonome di Trento e Bolzano n. 115 del 20 marzo 2007, che, unitamente a copia dell'accordo, è allegato alla presente scrittura e ne forma parte integrante.

Il legale rappresentante dell'Associazione/Federazione provvederà, ogni tre mesi, ad inoltrare al Diretto-

re Generale dell'Azienda il riepilogo delle donazioni effettuate unitamente ad apposita dichiarazione di conformità rilasciata dal responsabile del SIMT con indicazione del numero delle sacche e attestante l'eventuale utilizzo del materiale proprio.

Le attività svolte, in conformità alla presente scrittura, dall'Associazione/Federazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 - 2° comma della legge 266 dell'11.08.1991.

I relativi rimborsi -considerati debiti privilegiati – sono pagati dall'Azienda entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n°231 del 9/10/2002.

L'onere derivante dalla presente convenzione è stimato in Euro _____ per il triennio sulla base dei dati di spesa relativi al triennio antecedente forniti dall'Azienda.

2) di integrare l'allegato A all'accordo Stato, Regione n°11 del 20.marzo 2008 di cui all'art. 12 dello schema di convenzione approvato con la suddetta delibera, con l'indicazione del costo delle attività di raccolta qualora esse attività vengano effettuate con materiale fornite dalle Associazioni secondo i criteri previsti dalla DGR n°159 del 3/02/2004, aggiornati dall'indice ISTAT secondo la tabella A allegata alla presente delibera.

La delibera n°2098 del 31.12.2008 si intende confermata ed immutata in tutte le restanti parti.

3) inviare copia del presente provvedimento all'A.G.C. Piano Sanitario, all'A.G.C. Assistenza Sanitaria e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di emergenza per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione e informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO "A"

L'allegato comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa (nel caso di materiale fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento o dalle Associazioni/Federazioni).

Attività	
	euro
rimborsi per le attività associative	
donazione di sangue	17,96
donazione di plasma in aferesi	21,86
donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	25,77
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
raccolta sangue	35,75
raccolta plasma in aferesi	40,72
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	40,72
donazione multipla	40,72
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
sangue	53,71
plasma in aferesi	62,58
piastrine in aferesi (citoaferesi)	62,58
Costi materiali di raccolta se fornito dalle Associazioni	
donazione di sangue (sacche, provette, etichette, ecc...)	12,00
donazione di plasma in aferesi (kit, provette, etichette, ecc...)	42,00